

COMUNE DI INTRAGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 11

DATA: 31/7/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZA E NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) MORANDI Tiziano	X	
2) ANTONIAZZA Cesare	X	
3) LOMAZZI Giordano	X	
4) MORANDI Adriano	X	
5) TONETTI Alfredo	X	
6) MINESI Giampiero	X	
7) LOMAZZI Franco	X	
8) MORANDI Elvira	X	
9) PIAZZA Andrea		X
10) GANZI Dario	X	
11) MORANDI Massimo		X
12) MORANDI Vittorio	X	
13) ROSSI Francesco		X
TOTALI	10	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZA E NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

– in particolare, il predetto articolo prevede che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 1);
- 2) soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2);
- 3) il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 3);
- 4) sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 4);
- 5) il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (comma 5);
- 6) in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 6);
- 7) nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 7);
- 8) il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 8);
- 9) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (comma 11);
- 10) alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato (comma 13);
- 11) il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente (comma 23);
- 12) a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (comma 46);

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ANNO 2013

- l'art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
 - d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard;
 - e) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard;
 - f) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale, n. 1/DF in data 29/4/2013 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del tributo a seguito delle novità contenute nell'art. 10, comma 2, sopra richiamato;

SCADENZA E NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

RITENUTO, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, di stabilire, allo scopo di procedere all'introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione rifiuti, che il versamento per l'anno 2013 del tributo avvenga in n. 2 rate, mediante bollettino postale, aventi le seguenti scadenze:

- 1) prima rata a titolo di acconto con scadenza al 15/11/2013;
- 2) seconda rata a titolo di saldo con scadenza al 31/12/2013;

RITENUTO altresì di stabilire che il versamento della prima rata, a titolo di acconto, avvenga nella misura del 60% della TARSU dovuta per l'anno 2012;

DATO ATTO che la seconda rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detraendo l'importo della prima rata, e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di euro 0,30 al mq;

DATO ATTO che il versamento della predetta maggiorazione sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, mediante modello F24;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 2 rate, mediante bollettino postale, aventi le seguenti scadenze:

- 1) prima rata a titolo di acconto con scadenza al 15/11/2013;
- 2) seconda rata a titolo di saldo con scadenza al 31/12/2013;

DI STABILIRE altresì che il versamento della prima rata, a titolo di acconto, avvenga nella misura del 60% della TARSU dovuta per l'anno 2012;

DI DARE ATTO che la seconda rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detraendo l'importo delle prime rate, e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di euro 0,30 al mq;

DI DARE ATTO che il versamento della predetta maggiorazione sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, mediante modello F24;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva favorevole unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIER ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Intragna, li 7 agosto 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 7 agosto 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE